



Corte Costituzionale

ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIE DI INTERESSE COMUNE TRA LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA E LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

I Presidenti della Corte costituzionale della Repubblica di Albania e della Corte costituzionale italiana,

in nome e rappresentanza delle due Corti, rispettivamente e debitamente autorizzati;

ritenuto che nell'ambito delle relazioni reciproche esiste un interesse comune all'approfondimento e diffusione della conoscenza delle rispettive giurisprudenze, tecniche di decisioni e modelli organizzativi e funzionali;

considerata l'opportunità di realizzare, in modo stabile e continuo, l'interscambio di conoscenze e di studi, attraverso l'informazione periodica sulle rispettive giurisprudenze, lo scambio di documentazione e le visite reciproche dei Giudici delle due Corti, e prevedendo altresì la possibilità di effettuare esperienze formative (*stage*) presso le rispettive sedi in favore di assistenti di studio dei Giudici e di funzionari, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1: Sulla base di programmi comuni di attività, adeguatamente predisposti:

- a) saranno periodicamente effettuate, d'intesa fra le parti, visite reciproche di Giudici della Corte costituzionale albanese e della Corte costituzionale italiana;
- b) saranno organizzati, d'intesa fra le parti, periodi di *stage* in favore di assistenti di studio dei Giudici e di funzionari delle due Corti;
- c) avrà luogo uno scambio periodico di informazioni sulla rispettiva giurisprudenza costituzionale; ciascuna delle due parti invierà all'altra la documentazione, eventualmente richiesta, di legislazione, giurisprudenza e dottrina su temi particolari.

Articolo 2: Le spese di soggiorno dei Giudici costituzionali saranno a carico della Corte ospitante. Per i periodi di *stage*, le spese di soggiorno degli assistenti di studio dei Giudici e dei funzionari saranno a carico della Corte ospitante, mentre resteranno a carico della Corte di appartenenza le spese di viaggio.

Articolo 3: Con cadenza periodica, e nelle rispettive sedi, verranno organizzati, d'intesa fra le parti e su temi concordati, incontri di studio tra i Giudici dei due organi di giustizia costituzionale ed, eventualmente, se entrambe le parti lo convengono, anche con rappresentanti di Tribunali o Corti costituzionali di altri Paesi.



Corte Costituzionale

Articolo 4:

1) Il presente accordo, redatto in lingua albanese e italiana, entrambe le versioni facenti ugualmente fede, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della firma da parte dei Presidenti della Corte costituzionale albanese e della Corte costituzionale italiana.

2) Il presente accordo ha una validità di cinque anni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Questo termine può essere prorogato per uguali periodi, per tacito accordo delle parti. L'accordo cessa di essere valido nel caso della denuncia effettuata da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza del periodo quinquennale.

Fatto e sottoscritto in duplice copia, in lingua albanese e italiana, che le due parti si scambiano.

IL PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

Roma, 23 GIU. 2009

IL PRESIDENTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA

Tirana, 06. KORRIK 2009